

INPS

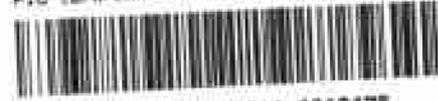
Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale risorse umane
Area normativa

Il direttore centrale

PTU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 12-20 U - 2



INPS.0003.28/07/2014.0019478

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Prot. 10812/2014 del 01/08/2014

Alla Presidenza Nazionale dell'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Via Borgognona, 38
00187 Roma

Oggetto: permessi ex art.33, commi 3 e 6, della L.n.104/1992 - nuove istruzioni in merito alla maturazione del diritto all'erogazione del buono pasto

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Onlus - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - in merito al messaggio Hermes n.5325 pubblicato il 12 giugno 2014, per precisare quanto segue.

Con reiterati rilievi sollevati in esito a verifiche amministrativo - contabili eseguite in diverse sedi territoriali dell'Istituto, sia la Corte dei conti che i Servizi Ispettivi (IGF) della Ragioneria Generale dello Stato, hanno evidenziato l'erronea equiparazione dei suddetti permessi retribuiti alla presenza in servizio ai fini dell'attribuzione del buono pasto.

Le motivazioni sostenute dal Mef nell'ambito dei rilievi indicati fanno riferimento agli allegati pareri dell'Aran espressi sia relativamente alla natura dei permessi ex lege 104/92 "che non concorrono ad integrare l'orario di lavoro" che relativamente a quella del buono pasto che "non ha natura retributiva e non rappresenta un beneficio che viene attribuito di per sé, ma è finalizzato a consentire al dipendente, laddove non sia previsto un servizio mensa, la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'amministrazione per assicurare allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo un periodo di effettivo sei ore, con la pausa".

L'Istituto nel formulare le controdeduzioni ai rilievi sollevati dal Mef sull'argomento ha sempre difeso la valenza della regolamentazione interna con il quale i benefici in argomento, qualora fruiti in modalità oraria, sono

00144 Roma
via Ciro il Grande, 21
tel 06 5905 5232

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale risorse umane
Area normativa

Il direttore centrale

stati equiparati al servizio effettivamente prestato ai fini dell'attribuzione del buono pasto.

Poiché il Mef non ha accolto le argomentazioni formulate, al fine di evitare ulteriori rilievi da parte dei predetti servizi ispettivi di finanza pubblica, dai quali potrebbe scaturire un procedimento volto all'accertamento della responsabilità dell'Istituto per danno erariale, si è reso necessario adeguare la predetta disciplina alle indicazioni dei summenzionati organi di controllo.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che qualora un dipendente, pur fruendo dei permessi orari concessi dalla legge 104/92, riesca comunque ad effettuare, ai sensi dell'art.1 dell'Accordo nazionale di interpretazione autentica del 24 aprile 1997, nell'arco della giornata lavorativa, una prestazione di almeno sei ore complessive di lavoro effettivo, avrà diritto all'attribuzione del buono pasto.

Sergio Saltalamacchia